CAMERA DEI DEPUTATI N. 1693

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ASSIRELLI e DE GIUSEPPE

APPROVATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 27 luglio 1977 (*Stampato n. 594*)

—

Disciplina della responsabilità
dei Conservatori dei registri immobiliari

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 1° agosto 1977

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

A decorrere dal 25 novembre 1973 la legittimazione passiva per i danni eventualmente arrecati dal Conservatore dei registri immobiliari nell'esercizio delle sue funzioni, in dipendenza della speciale responsabilità a lui attribuita dagli articoli 2674 e seguenti del codice civile, viene assunta dal Ministero delle finanze.

Per procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero delle finanze dev'essere sottoposta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data stessa.

I conservatori nominati dopo l'entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono esonerati dal prestare la cauzione prevista dall'articolo 40 della legge 25 giugno 1943, n. 540.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri delle finanze e di grazia e giustizia, saranno stabiliti i criteri relativi all'esercizio delle funzioni ed all'espletamento degli obblighi dei Conservatori in relazione alla vigilanza degli uffici, di cui all'articolo 33 della legge 25 giugno 1943, n. 540.

ART. 2.

L'organico dei Conservatori dei registri immobiliari è stabilito in n. 122 unità.

ART. 3.

All'onere finanziario di 150 milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno 1977 mediante riduzione del capitolo 3801 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno medesimo.